

8.2.15.3.3. 19.3. "Preparazione e attuazione della attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale"

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene:

- a. i progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale)
- b. il supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

Lo scopo della cooperazione è di favorire la costruzione di partenariati e la creazione di relazioni fra territori con cui condividere esperienze e buone prassi, apportando valore aggiunto alla strategia di sviluppo locale con la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali. I progetti di cooperazione devono infatti essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali rivolte alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative e alla realizzazione di interventi di sistema.

La cooperazione, laddove i GAL intendano attuarla, è integrata nella Strategia di sviluppo locale, in cui devono essere descritte le idee di massima su cui sarà costruita, i partner presumibilmente coinvolti e la dotazione finanziaria prevista, fino a un massimo del 4% dell'intera Strategia. Le linee di lavoro progettuali previste devono essere correlate agli ambiti tematici sui quali verte la Strategia e deve essere data evidenza delle motivazioni che ne collegano le finalità con i bisogni emersi nel corso della sua elaborazione attraverso l'animazione territoriale.

I progetti di cooperazione sono selezionati direttamente dai GAL e sottoposti all'approvazione dell'Autorità di gestione.

Per quanto sopra esposto, dovendo essere volta al rafforzamento degli obiettivi della Strategia, la sottomisura necessariamente contribuisce alle sue medesime focus area e risponde agli stessi fabbisogni: prioritariamente alla focus area 6b "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", rispondendo al fabbisogno (n.16) "miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione".

La sottomisura potenzialmente contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali: ambiente, cambiamenti climatici e innovazione, in funzione della forma che assumeranno le Strategie di sviluppo locale e i progetti di cooperazione in esse descritti.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) N. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

D. Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e Reg. (UE) 1408/2013.

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

GAL per le attività di supporto preparatorio e di coordinamento del progetto

Per la realizzazione degli interventi di cooperazione (progetti di dettaglio), i beneficiari sono quelli previsti dalle rispettive Strategie di sviluppo locale in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

L'accordo di partenariato Italia 2014-2020 prevede di stabilire a livello nazionale una lista delle spese ammissibili per ciò che riguarda la cooperazione interterritoriale e transnazionale.

L'elenco delle spese ammissibili sarà pertanto definito dall'Autorità di gestione in conformità a tale documento nazionale. In attesa di tali indicazioni, orientativamente le spese ammissibili saranno le seguenti:

- per i GAL: costi per la realizzazione delle attività di animazione e informazione, ivi compresi gli incontri propedeutici con il territorio e i potenziali partner e costi per la redazione della proposta progettuale (spese per il personale; spese per affitto locali, noleggio di arredi e di dotazioni per l'organizzazione di eventi di informazione e animazione; spese per attività di animazione; spese per attività di informazione; spese per le assicurazioni richieste dalle presenti norme; spese per acquisizione di consulenze specialistiche, ivi comprese quelle per traduzione e interpretariato).
- Per la realizzazione degli interventi di cooperazione (progetti di dettaglio), le spese ammissibili sono quelle previste dalle rispettive Strategie di sviluppo locale.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione devono prevedere l'attuazione di un'azione concreta, pianificata e con risultati misurabili, nonché indicare le ricadute sul territorio, il valore aggiunto nell'ambito della Strategia di sviluppo locale e dare evidenza della garanzia del mantenimento nel tempo dei risultati ottenuti.

Definizione del partenariato

Ai sensi dell'art.44 del Reg.(CE) n.1305/2013, i partner dei GAL impegnati in progetti di cooperazione possono essere:

- Altri Gruppi di azione locale;
- Associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio *rurale* impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, *all'interno o al di fuori dell'Unione Europea*;
- Associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio *non rurale* impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale *all'interno dell'Unione Europea*;

La dimensione geografica dei progetti può essere di tipo interterritoriale o transnazionale.

1. Cooperazione interterritoriale:

nel caso di partnership raggruppanti soggetti all'interno del territorio dello Stato italiano (altri Gal presenti in regione o di altre regioni italiane, partner locali, pubblici o privati, su un territorio rurale o non rurale della regione o di altre regioni italiane).

2. Cooperazione transnazionale:

nel caso di partnership raggruppanti soggetti dislocati in diversi Stati (Gal di altri Stati membri, partner locali, pubblici e privati, su un territorio rurale all'interno e all'esterno dell'UE oppure su un territorio non rurale all'interno dell'UE).

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il sistema di selezione dei progetti di cooperazione è approvato dall'Autorità di gestione attraverso la selezione e approvazione delle Strategie di sviluppo locale nei quali deve essere incluso.

I criteri di selezione si baseranno almeno sui seguenti elementi:

- legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nella Strategia di sviluppo locale
- valore aggiunto della cooperazione alla strategia;
- carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale;
- coinvolgimento di almeno due territori eligibili ;
- sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato.

Le proposte saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto

di un certo livello minimo (da stabilirsi insieme ai criteri) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento a) quelli previsti nelle singole Strategie di sviluppo locale in coerenza con la strategia generale del PSR Toscana e in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

Intervento b) il contributo, pari al 100% della spesa ammissibile, è riconosciuto ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione, nel limite massimo del 5 % della spesa pubblica complessiva prevista per l'attuazione dei progetti di cooperazione di cui all'intervento a).

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si veda quanto trattato a livello generale della presente misura

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alle descrizioni dei vari tipi di intervento nelle rispettive schede di misura 19.1, 19.2, 19.4 e la presente 19.3.